



COPIA

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Viale Duca degli Abruzzi – Palazzo di Città – tel. 0883659111 fax 0883654016

P.IVA e Cod.Fisc.: 00377420716 – www.comune.margheritadisavoia.bt.it

Deliberazione del Consiglio Comunale

Verbale n. 42

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Modifica/integrazione.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 9:30 in Margherita di Savoia, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati via Pec a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione.

Risultano	presente	assente		presente	assente
LODISPOTO Bernardo (Sindaco)	X		RICCO Salvatore	X	
BALLARINO Stefania	X		SANTOBUONO Francesca	X	
DAMATO Grazia	X		TESORO Savino	X	
DIELLA Giuseppe	X		GALIOTTA Grazia		X
LATTANZIO Salvatore	X		DI LECCE Gianluca	X	
LEONE Margherita	X		LEONE Giovanni	X	
MUOIO Elena	X		PESTILLO Francesco	X	
NATOLA Vanessa	X		QUARTA Vittorio Emanuele		X
PIAZZOLLA Salvatore	X				

Assume la presidenza il dott. Giuseppe Diella in qualità di Presidente del C.C., partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Rosa D'Alterio che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

Il Presidente invita i consiglieri presenti a deliberare in ordine all'argomento indicato in oggetto.

- Visto: Parere favorevole di regolarità tecnica nonché la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Ft. Dott. Fabrizio Falcone

- Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.lgs. 267

Il Responsabile del Servizio

Ft. Dott. Fabrizio Falcone

La seduta è pubblica

Alle ore 10:13 entra in aula la Consigliera Grazia Galiotta.

Risultano presenti n. 15 Consiglieri oltre il Sindaco.

Il Presidente comunica che si deve procedere alla discussione del 3° punto all'ordine del giorno **“Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Modifica/integrazione”** e passa la parola all'Assessore Francesca Santobuono che relaziona sul punto.

Chiede di intervenire la Consigliera Grazia Galiotta.

Degli interventi sull'argomento di cui al presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di seduta che verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei Consiglieri e degli aventi titolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale *“... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. ...”*;

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 816 al comma 836 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 817**, a mente del quale *“... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

- il **comma 821** *“... Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*

- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*

- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- il **comma 834** a mente del quale "... Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini ...";

- il **comma 847** a mente del quale "... Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Rilevato che l'art. 1, comma 818, della legge n. 160/2019 per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 838, della legge n. 197/2022 dispone che "... Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

Dato atto che risulta necessario modificare ed integrare il regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 22/03/2021 con i seguenti artt.:

Art. 23 comma 3 bis

Le sanzioni di cui alla lett. b) comma 2 e comma 3 del presente articolo sono ridotte ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981.

Art. 35-bis

Occupazione mediante Stallo per la sosta temporanea delle attività ricettive

La struttura ricettiva operante sul territorio cittadino può fare richiesta di realizzazione di un'area di sosta antistante l'esterno della struttura, da adibire a carico scarico temporaneo.

Lo stallo consente di effettuare operazioni di carico e scarico di bagagli e di passeggeri nel perimetro antistante l'esterno della struttura ricettiva richiedente, nonché l'imbarco su autobus turistici e/o per ragioni di servizio, connesse all'attività della struttura ricettiva.

La tracciatura della segnaletica orizzontale, l'installazione della segnaletica verticale e la manutenzione sono a cura e spese della struttura ricettiva.

Art. 35-ter

Occupazione mediante Chiosco

Il Chiosco è un manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune;

Considerati altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che "... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...";
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale "... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ...";

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 45 del 06.12.2024 prot. 18498 del 09.12.2024 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Non essendovi altri interventi il Presidente pone ai voti la proposta di delibera di cui al punto all'ordine del giorno. Si procede alla votazione del punto 3 all'odg **“Regolamento per l'applicazione del Canone**

Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Modifica/integrazione.

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti su 17 assegnati, **all'unanimità**

DELIBERA

- 1) Di MODIFICARE/INTEGRARE il “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 22/03/2021, per farne parte integrante e sostanziale come segue:

Art. 23 comma 3 bis

Le sanzioni di cui alla lett. b) comma 2 e comma 3 del presente articolo sono ridotte ai sensi dell'art. 16 L. 689/1981.

Art. 35-bis

Occupazione mediante Stallo per la sosta temporanea delle attività ricettive

La struttura ricettiva operante sul territorio cittadino può fare richiesta di realizzazione di un'area di sosta antistante l'esterno della struttura, da adibire a carico scarico temporaneo.

Lo stallo consente di effettuare operazioni di carico e scarico di bagagli e di passeggeri nel perimetro antistante l'esterno della struttura ricettiva richiedente, nonché l'imbarco su autobus turistici e/o per ragioni di servizio, connesse all'attività della struttura ricettiva.

La tracciatura della segnaletica orizzontale, l'installazione della segnaletica verticale e la manutenzione sono a cura e spese della struttura ricettiva.

Art. 35-ter

Occupazione mediante Chiosco

Il Chiosco è un manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico, ovvero privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune;

- 2) Di dare inoltre atto che lo produce effetti, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2025;
- 3) Di dare mandato all'Ufficio Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 4) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 16 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti su 17 assegnati, **all'unanimità** dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ft. Dott. Giuseppe Diella

IL SEGRETARIO GENERALE
Ft. Dott.ssa Rosa D'Alterio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il **15.01.2025** e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li **15.01.2025**

IL SEGRETARIO GENERALE
Ft. Dott.ssa Rosa D'Alterio

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **15.01.2025**

IL SEGRETARIO GENERALE
Ft. Dott.ssa Rosa D'Alterio